

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GARRA. — *Al Ministro delle politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

le domande di compensazione al reddito di cui al regolamento dell'Unione europea n. 1765/1992 ed afferenti all'anno 1996 sono rimaste frequentemente senza il seguito dell'erogazione delle somme agli agricoltori;

è assai vivo il malcontento delle categorie interessate, che si sentono abbandonate a se stesse;

l'Aima prende sovente a pretesto l'esigenza della effettuazione dei controlli per ritardare i pagamenti;

l'eventuale motivo del ritardo dovuto ad esigenze istruttorie non viene portato a conoscenza degli interessati;

l'Aima non è « zona franca » rispetto alla corretta applicazione sia della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia del regolamento dell'Unione europea n. 1765/1992 —;

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se e quante siano ancora le domande non evase rispetto al totale di quelle definite;

se e quali iniziative abbia assunto o intenda promuovere per la urgente definizione delle politiche inevase. (4-11693)

GRIGNAFFINI e CHIUSOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la graduatoria emanata il 17 febbraio 1997 dalla direzione didattica dell'ottavo circolo di Bologna per l'iscrizione alla classe prima della scuola elementare « Fortuzzi » (atto protocollo 998/B19) ha evidenziato criteri non trasparenti circa la sua stessa formulazione, al punto da ren-

dere impossibile l'iscrizione nella predetta scuola di bambini residenti a poche decine di metri di distanza dalla stessa;

in data 21 febbraio 1997 contro tale graduatoria alcuni genitori hanno proposto ricorso gerarchico al provveditore agli studi di Bologna per l'annullamento della medesima;

l'ispezione condotta dall'ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, dottor Luciano Lelli, su disposizione del provveditore agli studi di Bologna (atto protocollo 169/ris. del 26 febbraio 1997), ha evidenziato, tra l'altro che « il criterio applicato [...] dalla direzione didattica non trova riscontro negli atti normativi del circolo » (la delibera del consiglio di circolo n. 275 del 1995), « la posizione degli organi gestionali dell'ottavo circolo non sostenibile in sede giurisdizionale; ciò rende ancora più impellente una soluzione concordata e condivisa del caso », e, infine, « Non ho riscontrato in nessuno degli organi gestionali del circolo una autentica volontà di affrontare e risolvere in termini positivi e professionali il problema presentatosi »;

in data 11 aprile 1997 il provveditore agli studi di Bologna scrive (atto protocollo 266/ris. alla direzione didattica dell'ottavo circolo che « si impone una revisione delle procedure di accoglimento delle domande di iscrizione » e che tale adempimento riveste « carattere d'urgenza »;

in seguito a diniego fatto pervenire dalla direzione didattica dell'ottavo circolo, il provveditore agli studi di Bologna imponeva, in data 19 aprile 1997 (atto protocollo 283/ris.) alla direzione didattica medesima di predisporre una nuova graduatoria entro cinque giorni;

in seguito al mancato adempimento di cui sopra il provveditore agli studi di Bologna, in data 6 maggio 1997, divisione amministrativa V, (protocollo n. 2096/B12, ha decretato l'annullamento della graduatoria e demandato alla direzione didattica dell'ottavo circolo la predisposizione di una nuova graduatoria, nel rispetto dei criteri contenuti nella delibera del consiglio di circolo n. 275 del 1995;

la nuova graduatoria (protocollo n. 4480) della direzione didattica dell'ottavo circolo del 1° luglio 1997 (emessa solo in seguito al ricorso al Tar dell'Emilia Romagna presentato da alcune famiglie), secondo la relazione dell'ispettore ministeriale, dottor Luciano Lelli, ancora una volta « non trova legittimazione nella delibera del consiglio di circolo n. 275 del 1995;

il perdurare di tale situazione sta producendo grave disagio a numerose famiglie, che non solo vedono lesi i diritti, ma non sono a tuttoggi in grado di programmare la vita scolastica dei propri figli —:

se l'operato della direzione didattica dell'ottavo circolo di Bologna sia conforme alle vigenti disposizioni riguardanti l'accesso alle pubbliche strutture scolastiche, nonché ai criteri di trasparenza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

quale valutazione generale dia sulla situazione creatasi presso l'ottavo circolo didattico di Bologna;

se ritenga che ulteriori interventi da parte del provveditorato agli studi di Bologna possano trovare una rapida e adeguata soluzione al problema. (4-11694)

MALENTACCHI e DE CESARIS. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in Arezzo, immediatamente all'esterno delle mura Medicee e quindi nei pressi del centro storico, veniva realizzata nel 1929 una centrale di trasformazione elettrica di notevoli dimensioni, di proprietà dell'Enel;

lo sviluppo caotico della città ha portato, sul finire degli anni ottanta, i nuovi edifici ad « accerchiare » la centrale dell'Enel, che si trova così a stretto contatto con edifici densamente abitati;

per consentire la costruzione di una parte dei nuovi edifici, nel novembre 1995

l'Enel ha effettuato uno spostamento dell'elettrodotto da 132 kv, realizzando due linee di tralicci ad alta tensione, alti circa quaranta metri, proprio sopra via Monte Cervino, che è una delle principali vie di accesso al centro cittadino, a ridosso di varie abitazioni;

nel piano generale del comune di Arezzo l'area in cui sono sorti i tralicci dell'Enel era destinata a verde pubblico;

il rischio di inquinamento dovuti a campi elettromagnetici sta allarmando la popolazione residente, che si è costituita in un comitato di lotta —:

perché non si sia provveduto ad interrare l'elettrodotto;

quali valutazioni d'impatto ambientale e sulla salute della popolazione siano state effettuate prima di autorizzare la costruzione dei nuovi tralicci;

quali provvedimenti intenda assumere per tutelare il diritto alla salute dei cittadini di Arezzo interessati alla presenza della centrale e dei tralicci dell'Enel in questione. (4-11695)

SERVODIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 febbraio 1997 dieci consiglieri del comune di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, presentavano le loro dimissioni dalla carica di consigliere;

malgrado la contestualità delle dimissioni, che riguardavano l'esatta metà dei consiglieri, l'amministrazione comunale di quella città decideva di procedere alla sostituzione dei dimissionari;

i consiglieri comunali dimissionari presentavano ricorso giurisdizionale contro la deliberazione di surroga innanzi alla sezione di Bari del Tar della Puglia che, con ordinanza n. 442 del 15 maggio 1997, accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo la deliberazione di surroga;

il comune di Cassano delle Murge presentava appello al Consiglio di Stato,

con ricorso notificato in data 29 maggio 1997, sostenendo l'erroneità dell'ordinanza del Tar della Puglia a causa della sopravvenienza della legge 15 marzo 1997, n. 59 (non ancora in vigore all'atto delle dimissioni dei consiglieri comunali);

che la direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, interpellata dal prefetto di Bari, riteneva che l'entrata in vigore della « legge Bassanini » rendesse superflua l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale e, assumendo questa decisione, entrava in conflitto con il Tar;

dalla data delle dimissioni dei dieci consiglieri comunali era inutilmente decorso il termine di venti giorni fissato dalla legge n. 513 del 1993 per procedere alla sostituzione dei dimissionari e la scadenza di quel termine ha determinato comunque il verificarsi dello scioglimento previsto dal comma 2-bis della legge n. 142 del 1990;

il Consiglio di Stato, con ordinanza 1419 del 27 giugno 1997, respingendo l'appello proposto dal comune di Cassano delle Murge confermava l'ordinanza del Tar della Puglia;

nonostante tali pronunce giurisdizionali e nonostante il decorso dei termini utili per la sostituzione dei consiglieri dimissionari, il sindaco del comune di Cassano delle Murge procedeva, nell'adunanza del consiglio comunale del 7 luglio 1997, a reiterare la surroga dei consiglieri dimissionari;

il comportamento del sindaco, in dispregio delle pronunce giurisdizionali, anche per il mancato intervento degli organi ministeriali competenti, aggravava una situazione di palese antigiridicità;

tale situazione produce danni ai cittadini ed alla comunità locale tutta, sia sul piano amministrativo sia sul piano delle prerogative democratiche, privandola del suo « diritto » ad essere democraticamente rappresentata e governata;

tale situazione richiede l'intervento urgente e chiaro del Ministro interrogato e

non il rinvio dell'intervento medesimo alla « decisione di merito » delle pronunce giurisdizionali —:

se intenda ancora confermare questa posizione;

se non ritenga invece di avviare le prescritte procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano delle Murge. (4-11696)

PORCU. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

recentemente è stato demolito a Nuoro un tratto del muro di cinta del cortile della vecchia casa di Grazia Delledda che, come è noto, è monumento nazionale unitamente alle sue pertinenze;

alla base di tale incredibile decisione ci sarebbe stata la necessità di far passare attraverso il cancello di ingresso del cortile un mezzo per il trasporto di materiali edili; si è quindi proceduto prima ad abbattere il muro poi a ricostruirlo;

il fatto ha suscitato in città un notevole sconcerto e malumore nell'opinione pubblica, giustamente desiderosa di maggiore tutela del patrimonio culturale della città —:

chi abbia autorizzato un simile intervento, che danneggia forse in maniera irreparabile una preziosa testimonianza che fa onore a Nuoro e a tutta la Sardegna;

perché gli organi periferici del Ministero dei beni culturali ed ambientali non sono intervenuti per impedire lo sconcio;

quali criteri sono stati adottati per la « ricostruzione » del tratto di muro abbattuto;

se sia informato dei lavori che si stanno eseguendo a Nuoro nelle immediate adiacenze dell'abitazione di Grazia Delledda e se le autorizzazioni per tali lavori siano state concesse secondo le disposizioni vigenti e senza che i lavori stessi

possano arrecare danni al patrimonio storico-artistico della città. (4-11697)

LUCIANO DUSSIN. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato il 28 aprile 1997 una interrogazione che evidenziava i timori del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Venezia Francesco Saverio Pavone, relativamente al processo della mafia del Brenta ed al rischio che decine di indagati fossero scarcerati a fine luglio 1997 per decorrenza dei termini di carcerazione;

dei 106 arrestati nel luglio 1996 con l'operazione « Rialto », una settantina sono stati scarcerati e restavano in carcere solo quelli giudicati più pericolosi, e proprio alla posizione di questi ultimi era rivolta la richiesta di aiuto che pubblicamente il sostituto procuratore Pavone aveva richiesto al fine di evitare anche la loro scarcerazione;

si rischiava di vanificare il lavoro di ricostruzione di fatti criminali che interessarono l'intera regione Veneto, che in vent'anni di attività della banda riguardarono omicidi, sequestri, rapine, traffico d'armi e di droga, per finire con il riciclaggio;

nell'interrogazione si evidenziava che fin dal 1993 i pubblici ministeri Michele Dalla Costa e Antonio Fojatelli, impegnati in questo processo alla « mala » del Brenta, si lamentavano dei rallentamenti al loro lavoro dovuti al fatto che erano onerati da una notevole mole di lavoro di routine, e si chiedevano come era possibile continuare a lavorare in quelle condizioni di promiscuità;

l'interrogazione era stata fatta per portare a conoscenza i Ministri di fatti segnalati, e per sapere se intendevano attivare misure straordinarie per prevenire le gravi ipotesi denunciate dal Pavone;

alcuni quotidiani pubblicarono il testo dell'interrogazione, e di cattivo presagio

furono i commenti dei cronisti circa la scarsa fiducia nelle capacità delle istituzioni ad intervenire tempestivamente per risolvere il problema in questione;

infatti, il giorno 8 luglio 1997, il Gip Gioacchino Termini ha dovuto firmare le scarcerazioni di ben 35 indagati, perché non c'è stato il tempo e sono mancate le disponibilità occorrenti per attivare le richieste di rinvio a giudizio;

il fatto che queste preannunciate scarcerazioni non siano state in alcun modo evitate, sta assestando un colpo mortale alla credibilità sulla gestione della giustizia nell'opinione pubblica del Veneto;

ad avviso dell'interrogante, i reati per i quali sta indagando la procura distrettuale antimafia di Venezia sono più gravi e pericolosi per l'ordine pubblico dei fatti di piazza San Marco, per i quali invece si è proceduto assai celermente, ciò che appare di notevole sconcerto per l'opinione pubblica;

ugualmente, appare all'interrogante che sia prioritario — rispetto ai fatti della resistenza del 1945, l'indagine sui quali è uno spreco di risorse — proseguire le indagini sulla « mala » del Brenta;

il comportamento dei Ministri interrogati è apparso all'interrogante un'« assenza istituzionale » —:

se non s'intenda operare per un adeguato ampliamento degli organici della procura distrettuale antimafia di Venezia affinché l'inchiesta sulla mafia del Brenta prosegua efficacemente. (4-11698)

ACCIARINI, VALETTO BITELLI, ORTOLANO e NAPPI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sul settimanale *Il Duemila*, organo dell'Unione di centro, giornale che, come si legge nella gerenza, si autodefinisce « an-

tiburocratico », compare la pubblicità delle Poste italiane -:

con quali criteri individui il ministero le testate sulle quali far confluire la propria pubblicità;

se, tra questi criteri, rientri, in un momento di restrizione della spesa pubblica che si ripercuote anche sulle dotazioni assegnate all'ente Poste, la valutazione dell'effettiva utilità dell'inserzione pubblicitaria su un periodico a diffusione forse non certificata e molto presumibilmente assai limitata;

se, nella valutazione, l'ente poste abbia considerato il fatto che il giornale era stato oggetto di una distribuzione gratuita a sostegno della campagna elettorale dell'onorevole Costa a sindaco di Torino.

(4-11699)

SARACENI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il territorio della provincia di Cosenza, per la sua orografia e per la situazione della viabilità, nonché per la diffusa presenza di comunità « Arbreshe » rientra nelle condizioni per le quali l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 prevede che il piano di razionalizzazione scolastico sia attuato in deroga ai criteri generali;

di tale situazione normativa non ha tenuto conto il provveditorato agli studi della predetta provincia che, in conformità ad un'autolesionistico parere del consiglio scolastico provinciale adottato nella seduta del 7 aprile 1997, ha deliberato la soppressione di numerose scuole e autonomie scolastiche;

l'amministrazione provinciale di Cosenza nel segnalare la situazione sopra esposta ha ripetutamente chiesto un incontro nelle competenti sedi ministeriali al fine di rivedere il cosiddetto piano di razionalizzazione adottato dal provveditorato di Cosenza per l'anno scolastico 1997-1998;

il capo di gabinetto del Ministro della pubblica istruzione ha invitato il predetto provveditore a « rivedere » il provvedimento con riguardo al liceo scientifico di Bisignano e all'istituto d'arte di Luzzi e a riferire sulla situazione delle altre scuole della provincia -:

se il provveditore di Cosenza abbia dato riscontro al suddetto invito;

se intenda accogliere la richiesta dell'amministrazione provinciale di Cosenza di un incontro urgente per definire la questione;

quali altri provvedimenti intenda adottare per adeguare la situazione scolastica della provincia di Cosenza alle particolari esigenze - normativamente tutelate - del territorio e delle comunità su di esso insediate.

(4-11700)

CICU e MARRAS. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

è sempre più frequente l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche da parte dell'autorità giudiziaria a margine di indagini per i reati più svariati;

è noto che la normativa vigente limita l'intercettazione telefonica per reati gravi o gravissimi. Tale limitazione trae origine dall'esigenza di tutela della *privacy* di ogni cittadino;

si ha l'impressione, invece, che l'autorità giudiziaria ricorra frequentemente all'intercettazione telefonica, manifestando una propensione ad avvalersi di questa forma d'indagine senza che questa costituisca un'eccezione -:

quale sia il numero totale dei decreti d'intercettazione telefonica quindicinale emessi dall'autorità giudiziaria in tutta la regione Sardegna per anno solare dal 1990 al 1996;

quale sia il numero totale dei decreti d'intercettazione telefonica quindicinale emessi dalle procure della Repubblica in

Sardegna per anno solare dal 1990 al 1996. (4-11701)

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994, relativamente all'effettuazione del *test* di cessione prescritto per specifiche attività di recupero di tipologie di rifiuti elencati nel medesimo decreto ministeriale, si presta a più interpretazioni;

in particolare — fatti salvi i casi in cui non sono previste operazioni di trattamento sul rifiuto e quindi la prescrizione viene adottata sul rifiuto tale quale — si constata che, nei casi in cui tale *test* viene richiesto nell'ambito di attività di recupero che prevedono trattamenti sul rifiuto originario, non per tutte le tipologie interessate viene espressamente indicata la fase oggetto della prescrizione;

come si evince da alcuni punti di seguito elencati, tratti dalla norma, laddove tale fase viene espressamente indicata, essa coincide con il prodotto ottenuto dalle attività di trattamento: 3.1 Tipologia: ceneri dalla combustione di carbone. « 13.1.3 Tipo di attività e prescrizioni: (...) *b*) Produzione di conglomerati cementizi e di calcestruzzi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale, gli effluenti aeriformi nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e del decreto ministeriale Ambiente del 12 luglio 1990; i risultati del *test* di cessione dei prodotti entro i limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976. *c*) Produzione di laterizi, in sostituzione sia della sabbia che dell'argilla: l'impiego è limitato al 20 per cento in peso sul secco dell'impasto; i risultati del *test* di cessione dei prodotti entro i limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976; gli effluenti aeriformi nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e del decreto ministeriale Ambiente del 12 luglio 1990. 13.6 Tipologia: ceneri da combustione di fanghi di cartiera. 13.6.3 Tipo

di attività e prescrizioni: (...) *b*) conglomerati cementizi (il *test* di cessione sul manufatto deve rientrare nei limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976); 15.2 Tipologia: gessi da desolfurazione di effluenti gassosi. 5.2.3 Tipo di attività e prescrizioni: (...) *b*) produzione di conglomerati cementizi, calcestruzzi e prodotti per l'edilizia in generale. I risultati del *test* di cessione entro i limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976; 21.27 Tipologia: scorie vetrose da gassificazione del carbone. 21.27.3 Tipo di attività e prescrizioni: (...) — produzione di calcestruzzo e conglomerati cementizi; il *test* di cessione sul prodotto entro i limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976. — produzione di laterizi; gli effluenti aeriformi nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e del decreto ministeriale Ambiente del 12 luglio 1990; il *test* di cessione sul prodotto entro i limiti della tabella A della legge n. 319 del 1976. »;

a latere degli esempi riportati, esistono per contro altri casi in cui pur essendo il rifiuto assoggettato ad operazioni di trattamento ai fini del recupero, l'applicazione della prescrizione non risulta univocamente indicata —:

se l'interpretazione, che implica l'applicazione della prescrizione dell'effettuazione del *test* di cessione sul prodotto ottenuto dalle attività di trattamento, abbia valenza generale per i casi in cui il rifiuto originario sia sottoposto ad operazioni di trattamento prima del suo riutilizzo, ovvero se il *test* di cessione è da intendersi prescritto sui materiali ottenuti dai trattamenti, che sono quelli che vanno a diretto contatto con l'ambiente, nell'ambito delle prescrizioni e condizioni dettate dal citato decreto ministeriale. (4-11702)

POZZA TASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

la bozza del decreto legislativo recante il « Riordino del reclutamento, dello

stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali », da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede — fra l'altro — la costituzione del « ruolo normale del corpo di amministrazione e di Commissariato dell'esercito » nel quale trasferire gli ufficiali dell'attuale: *a)* corpo di commissariato-ruolo commissari che, come note, sono stati (e vengono tuttora) reclutati a seguito di concorso, per titoli ed esami, indetto esclusivamente per laureati in discipline prevalentemente giuridico-economiche; *b)* corpo di commissariato-ruolo sussistenza e corpo di amministrazione di provenienza dall'accademia militare e, pertanto, in possesso di diploma di scuola media superiore; *c)* ruolo « speciale » provenienti dalla categoria sottufficiali che, a seguito di concorso interno, sono transitati nella categoria ufficiali, pur avendo il titolo di studio di scuola media inferiore;

la predetta bozza, in palese dispregio degli articoli 3, 36 comma 1 e 97 della Costituzione, non riconosce in alcun modo agli ufficiali commissari-ruolo commissari dell'esercito, nel campo dell'autorità di servizio, la durata legale del corpo di studio universitario —:

quali iniziative si intende adottare a salvaguardia del titolo di studio universitario (diploma di laurea) del predetto personale militare richiesto per accedere al concorso pubblico;

se sia stato preso in considerazione il fatto che il personale in questione, dopo il superamento del concorso, ha frequentato la scuola di formazione per commissari militari (scuola militare di commissariato ed amministrazione) e poi ammesso alla frequenza della scuola superiore della pubblica amministrazione;

se sia intenzione del Governo prevedere nello schema di decreto legislativo in premessa, per motivi di ragionevolezza ed equità, almeno quanto segue: *a)* che gli ufficiali del corpo di commissariato-ruolo commissari dell'esercito siano trasferiti nel ruolo normale del corpo di amministrazione e di commissariato con la anzianità

di grado posseduta, incrementata del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea conseguita anteriormente al reclutamento; *b)* che in fase di prima applicazione, per gli ufficiali appartenenti al corpo di commissariato-ruolo commissari che transitano nel ruolo normale del corpo di amministrazione e di commissariato istituito con il decreto legislativo, le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore, relativamente ai gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, siano comprensivi della durata legale del corso di laurea in possesso al momento del reclutamento.

(4-11703)

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sulla scorta della circolare 5 luglio 1996, n. 599/C4713.10089.D, emanata dal Ministro interrogato, i servizi di sorveglianza disarmata possono essere disimpegnati solamente da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata;

la predetta circolare risulta trasmessa ai prefetti e ai questori della Repubblica —:

se e quali verifiche siano state disposte dalle autorità sopra indicate in provincia di Piacenza, per il rispetto della summenzionata circolare ministeriale, e quali siano stati gli esiti relativi. (4-11704)

FOTI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti al riesame del decreto di ricongiunzione n. 136444 del 29 marzo 1990 emesso a favore del signor Luigi Braghieri, nato a Borgonovo Val Tidone (Piacenza) il 15 dicembre 1941 e residente a Piacenza in Via Farnesiana 17 (posizione 7561862). Il Braghieri chiedeva infatti — con nota del 21 maggio 1992, indirizzata alla direzione generale degli istituti di previdenza Cpdel — il riesame del decreto di ricongiunzione n. 136444, e ciò a seguito

dell'emissione il 13 gennaio 1992 - da parte della sede Inps di Piacenza - di un nuovo modello T.r CO1-bis, riportante nuovi periodi contributivi non compresi nel decreto stesso. (4-11705)

SETTIMI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

le reti informatiche ed *Internet* stanno prendendo piede in tutto il mondo con crescente diffusione;

in alcuni Paesi, fra cui gli Stati Uniti d'America, l'accesso ad *Internet* è del tutto gratuito;

in altre nazioni si paga un solo « scatto » -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di facilitare per gli utenti privati e pubblici e, soprattutto, per le aziende l'accesso alla « rete delle reti », senza che ciò comporti un eccessivo costo per gli utenti, tenuto conto che l'utilizzazione da parte delle aziende avviene negli orari in cui sono applicate le tariffe telefoniche più alte. (4-11706)

SETTIMI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in data 16 maggio 1997 è stato firmato un verbale di accordo presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte della ditta Abb Adda spa - unità operativa di Pomezia - e le organizzazioni sindacali;

detto accordo prevede, tra le altre cose, che l'individuazione del personale da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria avverrà, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, nell'ambito delle aree coinvolte dal programma di riorganizzazione -:

numerose unità sono già state poste in cassa integrazione;

è stata individuata come causa fondamentale della crisi dell'azienda una situazione di difficoltà nel mercato nazionale dei trasformatori;

l'Enel, principale cliente della Abb, ha in atto un profondo processo di riorganizzazione -:

quali atti intendano porre in essere per verificare se già in questa prima fase siano stati rispettati i punti dell'accordo, per stabilire rapporti commerciali con altre nazioni, per la vendita di questa nostra produzione, e per sollecitare in fine l'Enel a tenere conto, nei suoi programmi, delle produzioni italiane. (4-11707)

SETTIMI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

all'inizio del 1997 era stata preannunciata da parte della Telecom la riorganizzazione della rete dei distretti telefonici nell'area dei castelli romani;

attualmente per telefonare da un comune all'altro, anche nel caso in cui i due centri distino poche centinaia di metri, si paga una tariffa interurbana, detta « settoriale »;

l'area dei castelli romani è profondamente integrata con la città di Roma ed anche in questo caso sono applicate tariffe interurbane;

quanto detto va a detrimento dei contatti telefonici e penalizza le aziende, specie sotto il profilo dell'utilizzazione delle nuove tecnologie, quali le linee Isdn -:

a quale punto si trovi la riorganizzazione;

quali iniziative intenda adottare per favorire l'unificazione dei distretti e, quindi, l'applicazione di una tariffa urbana a tutto il comprensorio dei castelli romani e della zona litoranea. (4-11708)

CARLESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

i dati che emergono dall'analisi delle graduatorie relative alle imprese ammesse ai finanziamenti previsti dalla legge n. 488 del 1992, dimostrano chiaramente una grande disparità di risultati nelle diverse aree regionali;

in particolare, tra le regioni più penalizzate risulta esservi l'Abruzzo al quale è stato destinato solo il 2,12 per cento dei fondi disponibili;

in Abruzzo circa il 77 per cento dei progetti non risultano essere stati finanziati, e ben 267 imprese, pur essendo state ammesse al finanziamento, non riceveranno una lira di incentivi —:

quali siano state le modalità di distribuzione delle risorse;

come mai regioni del Meridione d'Italia, che presentano una popolazione residente in aree depresse ed un indice di disoccupazione paragonabili all'Abruzzo, abbiano ottenuto proporzionalmente un numero maggiore di imprese finanziate;

se non ritenga che siano state seriamente compromesse le possibilità di investimento e di sviluppo delle piccole e medie imprese abruzzesi, aggravando ulteriormente il problema occupazione;

quali iniziative urgenti intenda prendere per incentivare diversamente le imprese abruzzesi che hanno dimostrato disponibilità ad investire, tenendo conto che l'Abruzzo è, ancora oggi, l'unica regione d'Europa ad essere uscita dall'«obiettivo 1» senza entrare in alcun'altra misura di sostegno. (4-11709)

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI e SI-MEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 651 del 1996 è stato convertito il decreto-legge n. 551 del 1996

concernente il piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo del 2000;

tale piano, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1996, ha assegnato alla regione Lazio la somma di centotrenta miliardi di lire da destinare ad incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra alberghiere;

in base alle citate risorse, la regione Lazio ha deliberato un'apposita legge regionale approvata il 30 aprile 1997 (legge 3 giugno 1997, n. 20);

all'articolo 2 della predetta legge regionale, tra i soggetti beneficiari degli incentivi si indicano «altri enti e soggetti privati» in evidente contrasto con la legge n. 651 del 1996 nella quale, espressamente, si citano le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico e gli enti ecclesiastici, quali soggetti beneficiari dei fondi stanziati per il Giubileo;

all'articolo 4, comma 2, lettera b), della succitata legge regionale si prevede la concessione di contributi in conto interessi nella misura del 5,50 per cento a favore degli enti ecclesiastici su mutui fino a 5 miliardi; mentre per contro, all'articolo 4, comma 3, per gli altri soggetti privati si prevede un contributo in conto interessi del 7 per cento sui predetti mutui;

l'articolo 14 limita l'incremento dei posti letto nella città di Roma tra il 5 ed il 10 per cento rispetto a quelli esistenti —:

le disposizioni richiamate configurano, evidentemente, una disparità di trattamento a sfavore degli enti ecclesiastici, per i quali viene stabilita la concessione di un contributo per l'abbattimento degli interessi inferiore a quello concedibile ai privati, col pretesto che gli enti ecclesiastici possono usufruire di contributi in conto capitale fino a centocinquanta milioni;

illegittima appare inoltre la norma che contempla la finanziabilità dei soggetti

privati diversi dagli enti ecclesiastici, atteso che la legge nazionale espressamente li esclude;

non risultano chiari quali siano i criteri con i quali siano stati stabiliti contributi in conto interessi in misura fissa così elevata, da far prevedere, entro pochi mesi, col probabile calo dei tassi di interessi, che il contributo stesso, non solo assorbirà totalmente l'interesse da pagare, ma lo supererà, instaurando una nuova categoria di prestiti a fianco a quelli a titolo oneroso ed a quelli a titolo gratuito: i prestiti con premio;

tale forma di incentivazione desta altresì perplessità circa la compatibilità con i principi e le norme della Unione europea in materia di tutela della concorrenza;

se non sia in palese contraddizione con le statistiche del Tci, che danno praticamente satura l'offerta di camere d'albergo a Roma, la previsione di incrementare l'offerta dei posti letto soltanto del 5-10 per cento, equivalendo tale irrisorio incremento un vero e proprio blocco del mercato turistico romano;

in data 16 maggio 1997 l'Agenzia ASCA ha diffuso le dichiarazioni rilasciate dall'Amministratore delegato della Geschattsfuhrer, signor Rolf Rampt (*tour operator* corrispondente e ricettivista dell'Ufficio pellegrinaggi bavarese) il quale ha affermato: «A Roma non c'è più alta e bassa stagione ed anche a novembre, può capitare di non trovare una stanza. Gli albergatori romani non accettano prenotazioni per l'Anno Santo perché attendono che i prezzi vadano alle stelle»;

c'è da chiedersi se la legge regionale citata in premessa possa essere stata ispirata, se non materialmente redatta, dalla *lobby* degli albergatori romani, desiderosa di perpetuare ed incrementare le attuali parassitarie rendite di posizione, impedendo, di fatto, la creazione di migliaia di posti di lavoro che potrebbero venire dall'apertura di nuovi alberghi;

quali provvedimenti intendano adottare per aprire il mercato turistico alber-

ghiero romano e nazionale a nuovi operatori, anche prestigiosi, specialmente in considerazione dell'emergenza che verrà a determinarsi per l'anno 2000, nel settore dell'accoglienza, in carenza di posti letto;

quali efficaci ed urgenti iniziative intendano promuovere in favore dei numerosi enti ecclesiastici che hanno creduto nella legge sul Giubileo ed ai quali, invece, sono stati negati finanziamenti a fondo perduto, benché avessero progetti esecutivi pronti per la realizzazione di strutture di accoglienza e per il recupero ed il restauro di notevoli edifici di culto, vanto del nostro patrimonio artistico fra i quali l'abbazia di Casamari, l'abbazia di Farfa e l'abbazia di Montecassino. (4-11710)

TRANTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di assoluto abbandono in cui versa il servizio postale a Catania e provincia; dell'inadeguatezza delle strutture, sia sotto il profilo della sicurezza, sia della salute dei lavoratori che vi operano; dell'obsolescenza di impianti tecnici lontani dalle norme previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e delle attrezzature vetuste e non funzionali; della carenza di organico di circa quattrocento unità, con la presenza di centosessanta « pendolari » che, dopo essere stati trasferiti, trascorsi parecchi anni di servizio, dalle sedi del nord, sono stati applicati in città diverse da quelle richieste (quali Palermo, Trapani, Agrigento), creando grave disagio sia agli interessati, costretti ogni giorno a coprire notevoli (a volte) distanze per raggiungere il posto di lavoro, sia alla regolare gestione dei servizi; del taglio ingiustificato dei fondi riservati alla sede della Sicilia, che ha determinato effetti negativi in quelle realtà territoriali, quale ad esempio, la filiale di Catania, in cui i servizi postali sono affidati a pochi e malpagati operatori, al limite ormai della resistenza psicofisica;

se sia a conoscenza del fatto che il permanere della situazione attuale deter-

minerebbe la soppressione di tutti i turni pomeridiani al momento operanti, qualora non si provvedesse all'assunzione di personale, anche con contratto di « formazione-lavoro », in misura sufficiente ad assicurare la funzionalità nei turni esistenti, considerato che la chiusura di agenzie e la soppressione di turni porterebbe al caos, e i disservizi fin qui contenuti, grazie all'impegno dei lavoratori, assumerebbero dimensioni tali da provocare gravi e inevitabili disagi alla clientela;

se non ritenga opportuno intervenire al fine di adottare con urgenza i provvedimenti necessari a risolvere i problemi esposti, evitando così il verificarsi di disservizi, soprattutto a causa della mancanza di personale, e garantire inoltre il recupero della qualità dei servizi, in particolare quelli di recapito e dei servizi al pubblico, e il rilancio dell'immagine aziendale, in particolare a Catania, che appare oggi assai gravemente compromessa, e fornire infine risposte pronte e concrete per venire incontro alle esigenze dei cittadini, privati di servizi essenziali da uno Stato in permanente collasso funzionale. (4-11711)

MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996, al personale che decida di optare per un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, venuta meno ogni forma predeterminata di incompatibilità e fatte salve le esigenze di servizio, è stato consentito lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, purché non con un'altra amministrazione;

sulla base delle modifiche apportate al decreto-legge n. 79 del 1997 in sede di conversione, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche;

tale situazione non sembra abbia tenuto in debito conto di coloro che hanno già ottenuto, alla data della conversione in legge del decreto n. 79 del 1997, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a *part-time*, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

se per un verso pare legittimo porre dei correttivi per la professione di avvocato, per la particolare valenza costituzionale ad essa attribuita, non sembra altrimenti ragionevole porre ulteriori limitazioni a chi decida di optare per il *part-time*, al fine di svolgere altre professioni (ingegnere, architetto, altre);

inverosimilmente, quanto previsto in sede di conversione del decreto-legge n. 79 del 1997 limita enormemente i diritti di alcuni dipendenti della pubblica amministrazione (quelli che possono esercitare la libera professione appunto) rispetto ad altri. Ed ancor di più se costoro abbiano optato per il *part-time*;

dall'esame del vigente quadro normativo, sembrerebbe infatti di intuire che, mentre il divieto di ottenere incarichi professionali dalle pubbliche amministrazioni sia applicabile in assoluto per coloro che sono a *part-time*, per chi resta a tempo pieno tale possibilità rientra nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza che potrebbe autorizzarne lo svolgimento oppure no;

una simile circostanza, oltre ad essere paradossale, vanificherebbe l'intento del legislatore di favorire l'accesso al *part-time* e di fare emergere, altresì, il doppio lavoro;

al contrario, tenendo conto che lo stesso legislatore ha voluto riaffermare il dovere di esclusività quasi assoluto della prestazione dei dipendenti pubblici, coloro che non abbiano optato per il *part-time* avrebbero sempre più come riferimento per eventuali incarichi professionali (anche se residuali) proprio le pubbliche amministrazioni, la qualcosa potrebbe ingenerare un pericoloso (ma neppure tanto inusuale od inimmaginabile) conflitto di interessi;

basti pensare proprio a coloro che, in una pubblica amministrazione, sono tenuti a vigilare sull'operato o sulla legittimità degli atti di altre amministrazioni;

e se già lascia perplessi l'accomunare in tutto ciò dipendenti a tempo pieno e quelli a tempo parziale, a maggior ragione preoccupa il favorire i dipendenti a tempo pieno, squilibrando spaventosamente il piatto della bilancia in favore di questi ultimi -:

se non sia opportuno - al contrario di quanto stabilito dal comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 662, (introdotto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 1997) che sancisce il divieto assoluto di conferire incarichi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che esercitino attività professionale - prevedere per coloro che sono a *part-time*, il divieto di acquisire incarichi professionali esclusivamente da parte di tutti i soggetti (pubblici ma anche privati) che abbiano avuto rapporti con l'amministrazione di appartenenza;

al fine di non ingenerare confusione per via dei repentini mutamenti del quadro normativo in materia di *part-time* che possano scoraggiare in futuro il ricorso a tale strumento, che al contrario, si intende agevolare, se intendano chiarire la posizione di coloro che, prima della conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 1997, e pertanto sulla base delle certezze del momento, abbiano già chiesto ed ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a *part-time* con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, salvaguardando costoro dal divieto di cui al comma 56-bis della legge n. 662 del 1996. (4-11712)

PISTELLI e DOMENICI. - *Ai Ministri delle politiche agricole e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

la legge quadro sui parchi e le aree protette (n. 394 del 1991) prevede, all'ar-

ticolo 11, comma 3, lettera f), il divieto di « introdurre armi ed esplosivi »; il comma 4 del medesimo articolo salvaguarda comunque « gli usi civici delle comunità locali », affidando, se del caso, ad un apposito regolamento dell'ente gestore del parco il compito di disciplinare le eventuali deroghe ai molteplici divieti del comma precedente;

dal 1991 non si erano mai verificati problemi sostanziali nella foresta naturale biogenetica di Vallombrosa, per la quale non è stato tuttora emanato il relativo regolamento;

a seguito di un'interpretazione del procuratore circondariale di Firenze, dottor Nannucci - il quale sostiene che la norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), sopra citata costituisce « norma speciale » rispetto alla legislazione in materia venatoria - e dell'assenza del regolamento sopra richiamato, agenti del corpo forestale e carabinieri hanno contestato più volte l'introduzione illegale di armi da fuoco a cacciatori in transito sulla strada di Vallombrosa, che collega il versante Secchieta e quello della Consuma attraverso la foresta naturale biogenetica di Vallombrosa, procedendo al sequestro delle armi da caccia depositate nel bagagliaio e alla relativa denuncia dei proprietari;

tale interpretazione ha già penalizzato, con lievi sanzioni amministrative e pecuniarie, i cacciatori del luogo; rischia di penalizzare altre categorie di cittadini che, in regolare possesso di armi da fuoco per difesa personale, possano in futuro utilizzare tale strada; potrebbe, con una ulteriore estensione del concetto, coinvolgere anche operai forestali e comuni cittadini in possesso di armi improprie non da fuoco,

si è avviato, a seguito di questi eventi, un rapporto fra le amministrazioni locali di Reggello e Pelago, in provincia di Firenze, l'amministrazione provinciale di Firenze e il comune di Montemignaio in provincia di Arezzo ed i ministri interrogati, finalizzato a risolvere con buon senso tale questione;

i ministri interrogati hanno individuato nella via autorizzatoria, cioè nel rilascio di un'autorizzazione permanente ai cittadini richiedenti, il percorso più facile per risolvere la questione e permettere il regolare avvio della stagione venatoria;

dopo dieci mesi e numerosi incontri, l'iter burocratico, per il rilascio delle autorizzazioni sembra giunto a buon punto, ma resta radicata la convinzione che la moltiplicazione di autorizzazioni, delle relative procedure burocratiche, degli obblighi di possesso e di conservazione siano contrarie al buon senso, contraddittorie con lo spirito delle « leggi Bassanini », ed ingiuste nei confronti di chi, ignaro della *querelle*, si trovasse ad attraversare *una tantum* il parco;

tutti gli operatori del diritto interpellati hanno interpretato gli articoli richiamati dalla legge n. 391 del 1994 evidenziando l'estraneità di una strada di attraversamento di un parco alle disposizioni delle norme volte a tutelare la conservazione del medesimo e, comunque, la differenza fra il concetto di « introduzione » e di « transito » delle armi regolarmente possedute —

se vi siano ostacoli ad un sollecito e semplice rilascio delle autorizzazioni che consenta un regolare avvio della stagione venatoria;

se non ritenga comunque opportuno risolvere complessivamente la questione specificando, tramite una modifica della legge n. 391 del 1994 oppure un'interpretazione autentica, da attuarsi eventualmente per decreto, che precisi che le disposizioni della lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 391 del 1994 fanno salvo il diritto di transito dei cittadini residenti e non. (4-11713)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Istat ha cambiato le regole di calcolo dell'indice di inflazione —

quali siano i motivi per cui l'Istat non abbia mai reso chiaro le procedure di calcolo dell'indicatore dei prezzi al consumo;

su quali basi detto istituto abbia calcolato le varie voci di spesa e se esse possano dare garanzia di trasparenza;

se l'Istat, nel suo discutibile calcolo dell'inflazione consideri solo le merci ed i servizi a bassa inflazione e quali motivi abbiano suggerito tale assurda scelta. La gente comune non ha bisogno di indici per stabilire che non riesce più a fare fronte alle spese essenziali e che i prezzi aumentano a dismisura in continuo;

se non ritenga di recarsi presso un qualsiasi mercato o in negozi di altro genere per accertare direttamente quanto i prezzi di tutti i prodotti siano elevati; basti poi osservare le bollette della luce, dei telefoni, del gas, e di altri servizi per accorgersi l'aumento che si è verificato dallo scorso anno. Vi è anche un'altra verità; i consumi diminuiscono poiché non vi si riesce a fare fronte con gli stipendi e le pensioni;

se intenda fornire assicurazioni sul fatto che l'Istat calcoli con il dovuto equilibrio e secondo la scienza matematica, e non politica, l'indice dell'inflazione.

(4-11714)

GIACCO e GATTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

in forza del decreto legislativo n. 297 del 1994 (articolo 456) sono disposte utilizzazioni presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica di personale direttivo e docente per lo svolgimento di compiti relativi alla prevenzione della dispersione scolastica; all'educazione della salute; alla prevenzione nelle scuole delle tossicodipendenze; all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*; all'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche; al rapporto scuola-lavoro; all'orientamento; all'efficienza ed efficacia

del servizio scolastico; all'attuazione dei programmi dell'Unione europea; al sostegno per il funzionamento del sistema scolastico nel suo complesso;

nei compiti suindicati sono utilizzate globalmente millecinquecento unità, che svolgono orario di servizio di trentasei ore settimanali, garantendo le innovazioni di politica scolastica e dei progetti che assicurano la qualità dei servizi scolastici;

detto personale, operante presso l'amministrazione, è stato escluso altresì da ogni indennità incentivante legata all'attività amministrativa con nota del ministero del tesoro del 15 luglio 1996, protocollo n. 139660, che qualifica la loro attività « all'espletamento di compiti strettamente connessi con l'attività scolastica » -:

se non ritenga contraria ad ogni norma di giustizia, oltreché giuslavoristica, il fatto che detto personale sia escluso dalla possibilità di partecipazione a qualunque forma di incentivazione economica;

quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire la parità di trattamento a favore di questo personale. (4-11715)

de GHISLANZONI CARDOLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il provveditore agli studi di Pavia, con decreto protocollo 6831/B14 del 2 giugno 1997, ha soppresso i plessi di scuola elementare di Cernago (con decorrenza 1° settembre 1997) e di Pieve Albignola (in modo graduale a partire dalla 1ª e 2ª classe per l'anno scolastico 1997-1998);

successivamente lo stesso provveditore, con altro documento, ha comunicato perentoriamente che gli alunni appartenenti ai bacini di utenza dell'ex plesso scolastico di Cernago sono obbligati alla frequenza presso la scuola elementare di San Giorgio Lomellina e quelli dell'ex plesso di Pieve Albignola presso la scuola di Sannazzaro de' Burgondi, e ha dato

tempo ai genitori degli alunni interessati dieci giorni, dalla data di comunicazione, per provvedere alle nuove iscrizioni -:

quali siano le motivazioni per le quali viene fatto obbligo agli alunni ad iscriversi in una determinata scuola e se non ritenga opportuno intervenire affinché sia rivista tale decisione, in quanto lesiva del diritto delle famiglie ad iscrivere i propri figli presso la scuola preferita e crea gravi disagi all'utenza (4-11716)

PAMPO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 488 del 1992, si prefigge lo sviluppo, il sostegno, la valorizzazione e l'adeguamento strutturale del Mezzogiorno;

la stessa legge si propone, inoltre, di sostenere, rafforzare e ripristinare le aree del Centro-Nord, considerate in declino industriale;

le carenze infrastrutturali del Mezzogiorno, e della Puglia in particolare, rappresentano un insormontabile ostacolo allo sviluppo delle zone marginali;

la situazione occupazionale del Meridione richiede interventi urgenti e mirati;

la legge n. 488 del 1992, ha dimostrato di poter sostenere investimenti per lo sviluppo dell'economia meridionale e per l'occupazione;

l'esiguità degli investimenti e, soprattutto, i criteri di ripartizione delle risorse fra le regioni sono di ostacolo allo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno;

le graduatorie delle imprese ammesse alle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 hanno suscitato molto clamore, sia per l'esiguità delle risorse destinate al Mezzogiorno sia per i criteri adottati -:

se non ritenga urgente intervenire per aumentare gli stanziamenti a favore della legge n. 488 del 1992, essendo questa mirata allo sviluppo delle aree depresse ed

avendo ripetutamente il Governo annunciato interventi a sostegno delle stesse;

se non ritenga utile predisporre ulteriori interventi al fine di eliminare confusione, ritardi e farraginosità, tutti elementi insiti nei criteri applicativi della stessa legge n. 488 del 1992. (4-11717)

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con riferimento all'obbligo, (posto a carico dei datori di lavoro) del versamento dell'anticipo Irpef sul trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 1996, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, relativamente alle aziende con un numero di dipendenti da sedici a cinquanta, l'articolo in oggetto afferma testualmente che per « i dieci dipendenti di più recente assunzione l'anticipo sia dovuto nella misura del 2 per cento sulla parte di trattamento di fine rapporto maturata al 31 dicembre 1996 »;

in materia è intervenuta l'Amministrazione finanziaria con circolare n. 196 dell'8 luglio 1997;

l'interpretazione che sul punto viene data presenta ambiguità, tanto da apparire non rispondente al dettato della legge;

sembrerebbe che « i dieci dipendenti di più recente assunzione » debbano essere conteggiati facendo riferimento alla data del 30 ottobre 1996;

il primo commento alla circolare, reso dal *Sole-24 Ore* del 10 luglio 1997, evidenzia che secondo tale circolare « deve trattarsi di dipendenti che hanno instaurato il rapporto di lavoro a partire dal 30 ottobre e fino al 31 dicembre 1996 »;

sembra all'interrogante invece che il legislatore, con l'adozione dell'aliquota del 2 per cento per gli ultimi dieci dipendenti assunti nella fascia di aziende sedici-cinquanta addetti, abbia voluto concedere alle medesime un vantaggio effettivo in termini finanziari;

se l'interpretazione resa dalla circolare fosse per assurdo quella indicata dall'articolo del *Sole-24 Ore*, il minor onere per le piccole imprese della fascia menzionata sarebbe irrisorio, se non nullo: si tratterebbe di una casistica improbabile, quella dei 10 dipendenti nel periodo 30 ottobre-31 dicembre, e il trattamento di fine rapporto maturato in tale lasso di tempo sarebbe di irrilevante entità;

qualora l'interpretazione fosse invece quella che si evince dalla lettura del testo letterale della norma, il vantaggio sarebbe concreto, in quanto, anche in assenza di assunzioni nei due mesi dal 30 ottobre al 31 dicembre, le aziende potrebbero calcolare il due per cento sempre e comunque sugli ultimi dieci dipendenti, e il trattamento di fine rapporto maturato in questo caso sarebbe di entità apprezzabile —;

se non ritenga di chiarire il dubbio interpretativo con la massima urgenza essendo oramai vicinissimo il 31 luglio 1997, termine di scadenza per i versamenti in questione. (4-11718)

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

per quali motivi vi sia una straordinaria attività ispettiva operata dalla Guardia di finanza sulle vie di accesso alla Repubblica di San Marino;

se risponda al vero che, oltre ai vettori del traffico commerciale, siano oggetto di controlli anche le autovetture e, comunque, i mezzi non adibiti al trasporto merci;

se non ritenga che con questa operazione si esercitino indebite pressioni nei riguardi della sovranità di un Stato estero prossimo ad una tornata elettorale, rischiando così di creare una ingente turbativa. (4-11719)

DE CESARIS. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che:

il 10 luglio 1997, si è svolto presso la sala convegni dell'Inpdap un convegno in merito ai « fondi di investimento immobi-

liare di tipo chiuso». Al convegno ha partecipato l'onorevole Laura Pennacchi, sottosegretario al Ministero del tesoro;

è sembrata all'interrogante, quella del 10 luglio 1997, non solo una giornata di studio e di approfondimento sulla fattibilità dell'operazione, ma una comunicazione di indirizzi e decisioni di gran parte già determinati;

l'avvio del sistema dei fondi di investimento immobiliari di tipo chiuso impatta inevitabilmente con settori economici non secondari quali quelli immobiliare, fiscale, bancario e del mercato borsistico —;

se siano state individuate società di gestione che abbiano i necessari requisiti, trattandosi di importi non inferiori ai cinquemila miliardi di lire;

quali siano le composizioni societarie di tali società di gestione;

se sia stato attivato o comunque previsto, un controllo preventivo sull'eventualità di infiltrazioni di capitali non legittimi, e quindi sull'eventualità di operazioni di riciclaggio;

se l'Inpdap abbia già formulato una bozza di bando di gara europeo con cui affidare ai fondi immobiliari tramite conferimento il proprio patrimonio immobiliare;

se sia già stato fissato un elenco degli immobili ed il loro valore di conferimento nonché la loro ubicazione ed eventualmente quale sia la differenza tra i valori di acquisto e quelli di conferimento;

se sia stato valutato il corrispettivo economico ed il relativo rendimento nel tempo del conferimento;

quale sia il ruolo attribuito all'osservatorio e a chi sia stato dato l'incarico di svolgere il compito di controllo. (4-11720)

DE CESARIS e PISTONE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

con Concessione n. 518/C del 10 luglio 1996, il comune di Roma ha autorizzato i lavori di restauro e risanamento dell'ex pastificio Pantanella;

tale concessione, rilasciata a favore della srl Sima — società italiana manutenzioni e appalti — del gruppo Acqua Marcia, facente capo all'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone, prevede la realizzazione di 203 appartamenti per circa tredicimila metri quadrati, 34 negozi per circa tremila metri quadrati, 20 laboratori artigianali per circa seimila metri quadrati ed una biblioteca per circa ottocento metri quadrati;

con nota del 13 febbraio 1996, di protocollo 3730, la sovrintendenza archeologica di Roma ha fornito il prescritto nulla-osta, subordinandolo, però, all'esito negativo dei sondaggi archeologici preliminari, obbligatori qualora trattasi di lavori in area di interesse archeologico, quale è appunto quella su cui insiste il predetto ex pastificio, stante la presenza della via Labicana Antica, lungo il cui tracciato sorge lo stesso pastificio, e dello speco sotterraneo dell'acquedotto Anio *Vetus*, che attraversa in gran parte la medesima area;

a distanza di più di un anno dal rilascio della concessione edilizia, nonostante i lavori di restauro e trasformazione dell'ex pastificio siano stati da tempo avviati, non risultano effettuati i predetti sondaggi, che avrebbero dovuto precedere l'inizio dei lavori, così come tassativamente previsto dall'articolo 16-*bis* delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale del comune di Roma —;

quali siano le ragioni per le quali i suddetti sondaggi archeologici, dapprima fissati al 15 maggio 1997, siano stati addirittura rinviati *sine die*;

se risponda al vero che tale rinvio sarebbe dovuto alla pressoché assoluta certezza dell'impossibilità di realizzare le prescritte tre rampe di accesso al *garage*, con una pendenza di circa sette metri, senza « incontrare » importanti testimonianze archeologiche, ciò comporterebbe l'imme-

diato blocco dei lavori e il conseguente mutamento del progetto, con la cancellazione degli appartamenti per la cui realizzazione i garage risultano indispensabili, ai sensi della « legge Tognoli »;

quali provvedimenti urgenti si intendano sollecitare per far sì che i sondaggi in questione vengano immediatamente effettuati, anche allo scopo di scongiurare, nel caso in cui gli stessi diano esito positivo, la realizzazione di oltre duecento appartamenti abusivi che, per non essere demoliti, necessiterebbero della ennesima concessione in sanatoria. (4-11721)

ARMAROLI. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

per tre giorni, da sabato 12 luglio a lunedì 14 luglio 1997, la Liguria è rimasta sprovvista del servizio di elisoccorso;

ciò è avvenuto a causa di una assurdità burocratica, denunciata da tempo dagli stessi vigili del fuoco;

il responsabile dei collaudi è andato in pensione tre mesi fa e non è stato sostituito;

le revisioni dei due elicotteri (uno è già fermo per riparazioni) sono così eseguite da una ditta privata che non lavora la Domenica, con il risultato che i tempi si allungano e il servizio ne risente pesantemente;

un escursionista colto da malore domenica al Passo del Gifarco, nel comune di Rezzoaglio, è stato trasportato all'ospedale di Lavagna 5 ore dopo il segnale di « Sos »;

se fosse stata disponibile l'eliambulanza dei vigili del fuoco, tutto si sarebbe risolto in mezz'ora;

senza quel mezzo aereo, la maggior parte del territorio ligure resta inaccessibile in tempi rapidi —;

se non ritenga opportuno intervenire in modo urgentissimo al fine di porre

rimedio a questa situazione di precarietà che si è venuta a creare nell'assicurare i servizi di soccorso delle eliambulanza dei vigili del fuoco;

quali iniziative intenda assumere al fine di potenziare in modo adeguato il servizio di elisoccorso in Liguria, che soprattutto nel periodo estivo diventa fondamentale per garantire interventi rapidi e tempestivi e senza i quali molte vite non potrebbero essere salvate. (4-11722)

BORGHEZIO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 aprile 1997, un'autovettura guidata da un extracomunitario e con a bordo altri suoi connazionali, a Torino nella zona di corso Monte Cucco ha seminato il terrore, fuggendo a folle velocità nel tentativo di sottrarsi a controlli di polizia;

soltanto il caso ha voluto che la pazzesca traiettoria seguita dall'auto in fuga, che ha causato danni rilevanti, non determinasse anche la morte di innocenti passanti, presenti numerosi sul percorso;

poco tempo prima, a Mondovì (Cuneo) vi era stato il tragico precedente, in quanto un altro extracomunitario ubriaco alla guida di un'automobile a fortissima velocità aveva falciato una giovane donna, causandone la morte —;

se non si intenda disporre di un'accurata inchiesta atta ad accertare la regolarità delle procedure seguite nella conversione delle patenti rilasciate dagli Stati di provenienza degli extracomunitari;

se non si intenda altresì disporre, dato il reiterarsi di gravissimi incidenti stradali del genere di quelli sopraindicati, un'attività sistematica di prevenzione e di controllo nei confronti degli automobilisti extracomunitari. (4-11723)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 12 luglio 1997, è stato prontamente posto in libertà da una pronunzia del

tribunale della libertà di Cuneo il marocchino Mohamed Ettayaa, già condannato a tre anni per omicidio colposo, avendo investito mentre era alla guida di un autovettura probabilmente in stato di ubriachezza, una giovane ragazza di Mondovì che passeggiava con la sorellina;

nel processo è emerso che l'extracomunitario aveva già subito precedenti condanne per complessivi due anni e quattro mesi, per rapina, guida senza patente e altri gravi reati —:

per quale motivo il signor Mohamed Ettayaa non sia stato raggiunto, dopo tali condanne, da un provvedimento di espulsione che, se regolarmente eseguito, avrebbe impedito l'omicidio della ragazza monregalese. (4-11724)

CHINCARINI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

l'ente lirico Arena di Verona si trova in una situazione di *deficit* di oltre quindici miliardi di lire;

nella storia della gestione dell'ente mai fino ad ora si era verificato un passivo così grave;

la serata inaugurale della stagione 1997 ha registrato un clamoroso insuccesso di pubblico, dovuto anche al fatto che da giorni la stampa riportava la notizia che la rappresentazione non avrebbe dovuto aver luogo per una vertenza sindacale, registrandosi infatti un altissimo calo di vendite di biglietti;

anche il programma della stagione invernale del teatro Filarmonico di Verona, gestito dal medesimo ente, non è ancora deciso, creando ulteriore incertezza per i posti di lavoro a rischio e per gli appassionati cultori di tale forma di spettacoli;

il consiglio comunale di Verona, prendendo atto di tali difficoltà e della cattiva immagine che la vicenda sta dando in Italia

ed all'estero, non riesce all'interno della propria maggioranza ad operare scelte coraggiose e lungimiranti;

da sempre la stagione areniana ha costituito patrimonio culturale che attira una gran massa di turisti stranieri che soggiornano nel vicino bacino del lago di Garda —:

se non intenda provvedere all'immediato commissariamento dell'ente lirico Arena di Verona per l'evidentissima cattiva gestione dell'ente, con particolare riferimento alle vertenze sindacali in corso con il personale, alle scelte di programma ed alle questioni economiche che il sovrintendente attuale dimostra di non essere più in grado di affrontare. (4-11725)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

sin dal 1990, con atto di sindacato ispettivo del 25 luglio 1990, n. 4-20976, rivolto ai Ministri dell'interno, della protezione civile, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia, passato tra la colpevole e complice indifferenza degli organi destinatari, l'interrogante evidenziava la probabile anomala origine dei molti incendi « classificati » per autocombustione che si verificavano nella provincia di Salerno, e non solo, durante il periodo estivo, con concreti sospetti di origine dolosa;

da allora ad oggi puntualmente ad ogni estate vanno letteralmente in fumo centinaia di ettari di bosco e di macchia mediterranea, tanto che dagli ultimi dati risulta che in provincia di Salerno sono andati letteralmente in fumo oltre 295 ettari di superficie boscata e più di 328 ettari di superficie non boscata;

se è certamente trascurabile il fenomeno dell'autocombustione e l'individuazione di isolati piromani, sicuramente non è trascurabile il fenomeno nella sua complessiva entità, specialmente se è di origine

dolosa e, come da più parti sospettato, si configurerebbe una vera e propria « industria del fuoco » —:

se, in ordine a tale vasto e diffuso fenomeno degli incendi, in particolare in provincia di Salerno, siano state compiute approfondite indagini per verificarne la probabile « organizzata » origine dolosa e quali siano stati gli esiti;

se è stata accertata l'origine dolosa nella gran parte degli incendi verificatisi, quali mezzi idonei siano stati predisposti per arginare tale attività delinquenziale che si concretizza in un continuo attentato al patrimonio nazionale. (4-11726)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da una puntuale e meticolosa indagine condotta dalla sezione operativa navale della guardia di finanza di Salerno, al comando del maggiore Emilio Errigo, che ha messo al setaccio la fascia costiera da Positano a Sapri, è emersa una serie interminabile di abusi edilizi e di occupazioni abusive del demanio marittimo, che il comando operativo della guardia di finanza di Salerno si appresterebbe a raccogliere in un voluminoso rapporto da consegnare alla procura della Repubblica;

tale massiccia attività di abusivismo edilizio, come più volte evidenziato dall'interrogante nel corso della X, XI e XII legislatura, si è concretizzata particolarmente nell'ultimo decennio, ma prima delle recenti indagini della guardia di finanza non era mai stato ufficializzato l'inquietante quadro complessivo che si presenta a chiunque rivolga uno sguardo attento al massiccio attacco della « holding del cemento » al territorio demaniale marittimo della costiera amalfitana e cilentana —:

se siano state accertate ovvero se si stiano accertando responsabilità, per fatti

o per omissioni, da parte di amministratori locali e degli organi che avrebbero dovuto vigilare sul territorio;

se risulti quali provvedimenti siano stati adottati dall'autorità giudiziaria in ordine ai fatti denunciati;

quali ulteriori iniziative, indipendentemente da quelle adottate o da adottare da parte dell'autorità giudiziaria, per quanto di competenza, intendano adottare per la restituzione del territorio alla legalità. (4-11727)

DANIELI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Itin spa con sedi in Roma e Catania, società del gruppo « Italimprese » (famiglia Rendo), a conclusione di una gravissima crisi triennale, che ha visto crollare gli addetti (da ottocento a trecentosessanta, di cui sessanta in servizio, il resto in Cigo e mobilità) ed il fatturato, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza n. 941 dell'11 giugno 1997 (giudice delegato il dottor Raffaele Capozzi), curatore fallimentare la dottoressa avv. Maria Virginia Perazzoli;

i bilanci Itin degli ultimi tre anni sono stati tutti chiusi con passività complessive di circa cento miliardi;

il portafoglio ordini attuale conta su due sole commesse, per complessivi venti miliardi, otto dei quali già ceduti al credito fornitori;

lo stato d'insolvenza della Itin, al di là dell'ammontare delle sessantadue istanze di fallimento — molte delle quali avanzate dal personale dipendente, che non percepisce lo stipendio da più di dodici mesi —, assomma a più di duecentoquaranta miliardi, e tutto ciò nonostante negli ultimi tre anni siano intervenuti a sostegno di tutto il gruppo « Italimprese » alcuni istituti di credito con rilevanti finanziamenti;

i suddetti istituti (Banco di Sicilia, Bnl, Credit, Comit, Banca di Roma, Sicilcassa, Banca del Sud, San Paolo), costituitisi in *pool*, nonostante l'evidente stato di crisi del gruppo Rendo, hanno stipulato con lo stesso due convenzioni che, per il solo stato di fallimento Itin, producono già una perdita di centoventi miliardi;

la situazione debitoria dell'intero gruppo non sembra poter fronteggiare l'insolvenza della Itin, ed anzi sembra dover richiedere la chiamata in solido della capogruppo;

precedentemente al fallimento, vi è stato il tentativo da parte della società Simp del Lussemburgo — ove ha sede anche la « Italimprese », finanziaria della famiglia Rendo — di acquisire attività della Itin, dietro detta società si celerebbero alcuni membri della famiglia;

non è da escludersi che, sotto altra forma, il tentativo della Simp venga ripetuto durante l'*iter* fallimentare;

dalla data del fallimento sono in atto da parte della proprietà pressioni per vanificare la procedura fallimentare anche attraverso ingiustificabili tentativi di appello alla legge « Prodi », allo scopo di impedire che si valorizzino le attività del curatore, finalizzate alla costituzione dei fondi necessari alla liquidazione dei creditori;

a detti tentativi non è probabilmente estranea la rinuncia all'incarico da parte del curatore fallimentare designato;

alla rinuncia all'incarico da parte del curatore designato non risulta all'interrogante sia seguita un'immediata sostituzione da parte del tribunale, con ciò inevitabilmente impedendo le iniziative di curatela fallimentare a tutto vantaggio del fallito e a danno dei creditori;

ad avviso dell'interrogante la crisi triennale della Itin, intervenuta improvvisamente nell'ambito di un ciclo positivo e consolidato, potrebbe nascondere un non limpido utilizzo delle risorse a disposizione del gruppo stesso —:

se dispongano di notizie precise circa la crisi della società Itin e sugli sviluppi della procedura fallimentare, il cui sollecito corso risponderebbe a favore dei creditori e soprattutto dei dipendenti, senza stipendio da un anno;

se risultino le motivazioni che hanno spinto le banche menzionate in premessa a concedere credito al gruppo « Italimprese ».
(4-11728)

MALAVENDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 giugno 1997 la Fiat Auto spa inseriva in tutte le buste paga dei propri dipendenti una lettera ad oggetto: « informazione e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli articoli 10/11/12/20/22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »;

nella lettera si comunicava che il titolare del trattamento dei dati dei lavoratori, per la Fiat Auto spa con sede legale in Torino corso Agnelli 200, è il responsabile *pro tempore* dell'ente *Information technology* di settore;

la Fiat Auto spa informava inoltre che: « I dati anagrafici e fiscali suoi e dei suoi familiari a carico, o comunque componenti del suo nucleo familiare, e gli estremi del suo conto corrente bancario, a suo tempo da lei comunicati, e le variazioni di dati che ella vorrà in futuro comunicarci, sono necessari per l'elaborazione e il pagamento della retribuzione e per ogni adempimento di legge e di contratto, ivi compresi quelli derivanti dalla contrattazione collettiva, anche nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza, obbligatorie ed integrative, e dell'amministrazione finanziaria »;

la Fiat inoltre scriveva: « si tratta quindi di segnalazioni, la mancanza delle

quali impedirebbe l'instaurazione o la corretta prosecuzione del rapporto di lavoro »;

l'azienda concludeva la lettera chiedendo ai lavoratori ed ai familiari di sottoscrivere dichiarando di esprimere il loro consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei loro dati;

il 26 giugno 1997 la stessa Fiat e Cgil-Cisl-Uil-Fismic avevano sottoscritto alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un accordo in cui si stabilivano le graduatorie dei millequattrocento lavoratori da espellere dallo stabilimento di Arese;

pare all'interrogante che sussistano dubbi sulle modalità di formazione di tali graduatorie in quanto esse oltre ad essere palesemente discriminatorie (ad esempio su sei Rsu dello Slai Cobas, cinque sono in Cig, senza che le stesse Rsu Slai Cobas siano state convocate alle trattative), risulterebbero ottenute attraverso un utilizzo illecito dei dati personali riservati dei lavoratori —:

in quale modo intendano adoperarsi perché siano salvaguardati i diritti fondamentali dei cittadini lavoratori messi in pericolo da eventuali comportamenti illeciti e abusi della Fiat Auto spa. (4-11729)

CANGEMI, MANTOVANI, VENDOLA, GIORDANO e MICHELANGELI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

precedenti atti di sindacato ispettivo presentati dal gruppo di rifondazione comunista alla Camera dei deputati — finora rimasti senza risposta — hanno già posto il problema degli appalti dei servizi aeroportuali presso la base militare di Sigonella in Sicilia;

anche numerosi senatori appartenenti a diversi gruppi hanno, nell'altro ramo del Parlamento, presentato un'interpellanza per chiedere in particolare un'attenta verifica della medesima questione al

fine di contrastare l'instaurarsi di eventuali interessi affaristici e mafiosi in questo delicato settore;

appare urgente un intervento delle autorità del nostro paese volto a chiarire alcuni aspetti oscuri ed interrogativi rilanciati anche dalla stampa —:

se intendano adoperarsi perché siano acquisiti elementi di conoscenza in ordine alle seguenti questioni:

quali lavori e quali servizi permanenti e/o temporanei siano stati affidati in appalto nella base militare di Sigonella;

da quanto tempo e per quale durata sia avvenuto ciascun affidamento;

quali soggetti abbiano partecipato a ciascun affidamento e quali siano risultati i soggetti affidatari di ciascun lavoro o servizio;

con quali modalità, a quali condizioni e con quale remunerazione sia avvenuto ciascun affidamento;

quali azioni di vigilanza, verifica, prevenzione e repressione siano state intraprese, siano in corso o si intenda intraprendere per contrastare gli atti illegali che si siano eventualmente innestati sulle procedure di affidamento o sulla gestione dei lavori e dei servizi in appalto e, soprattutto, contro le intercettazioni dirette e/o indirette che abbiano potuto compiere o tentare Cosa Nostra e/o altri soggetti della criminalità organizzata nelle fasi dell'affidamento o della gestione dei lavori o servizi;

se e come alla base militare di Sigonella (e all'intero territorio delle sue « dipendenze », baia Castelluccio e Agnone Bagni, « riserve » di quello che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva definito l'« asse Palermo-Catania ») si sia garantito, e si garantisca o si intenda garantire, uno status diverso da quello di un « porto franco » dalla legalità e un « porto franco » simile a quello rappresentato nel pericolo che Pio La Torre seppe con intelligenza e passione denunciare e combattere per la base di Comiso, sia pure nelle condizioni

radicalmente diverse di quella fase dei rapporti internazionali e della politica italiana;

se, dall'analisi critica delle situazioni concrete e delle questioni eventualmente evidenziatesi sulle quali gli interroganti chiedono quali siano le valutazioni e le iniziative del Governo, si rinvenga la necessità di sottoporre a rigorosa verifica le modalità organizzative e operative dei rapporti a Sigonella e per Sigonella tra l'Italia, gli Stati Uniti e la Nato: affinché essi non possano giammai diventare scudo di gruppi mafiosi e affaristici, o inquinato e inquinante rifugio di interessi e di traffici illeciti. (4-11730)

CENTO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) a tutt'oggi, a più di tre anni dalla sua istituzione, non è ancora in grado di operare pienamente in quanto priva di pianta organica, di un vero contratto di lavoro e di una reale struttura operativa;

nella istituenda rete delle agenzie ambientali, disegnata dalla legge di riforma approvata dopo il *referendum* popolare che ha abrogato le disposizioni che affidavano alle Usl i controlli in materia ambientale, l'Anpa riveste un importante ruolo di cerniera che, se non esercitato, rischia di vanificare la messa a regime dell'intero sistema nazionale dei controlli ambientali;

contro l'applicazione dinamica del contratto Enea all'Anpa si era a suo tempo espressa la V Commissione (programmazione economica e bilancio) del Senato, che, paventando situazioni di privilegio, aveva espresso sulla legge istitutiva (legge n. 61 del 1994) parere favorevole condizionato all'approvazione di un emendamento con il quale, nel presupposto di un rapido inquadramento del personale, si congelava *ad personam* il trattamento economico fino all'assorbimento nel nuovo contratto di comparto —

se il dipartimento della funzione pubblica abbia autorizzato l'applicazione all'Anpa di un contratto (quello dell'Enea) sul quale pesano seri rilievi di numerose illegittimità sollevate sia dalla Corte dei conti che dal tribunale amministrativo del Lazio;

se l'applicazione di tale contratto, lungi dal consentire di completare gli adempimenti amministrativi che consentirebbero all'Anpa di mettersi finalmente in grado di operare, comporterebbe considerevoli aumenti di stipendio ad un ristretto gruppo di dirigenti ex Enea di tipo privatistico che comunque non hanno alcun riscontro nelle qualifiche del pubblico impiego, all'interno del quale l'Anpa si deve collocare in virtù della sua legge istitutiva;

se l'applicazione di tale contratto sia autorizzata dall'attuale responsabile dell'ufficio relazioni sindacali del dipartimento della funzione pubblica, per il quale si configurano profili di incompatibilità in relazione alla sua appartenenza al collegio di difesa di Cgil e Uil in un procedimento legale intentato proprio nei confronti del dipartimento della funzione pubblica;

quali provvedimenti intenda prendere in merito ad un immediato inserimento dell'Anpa in uno dei comparti del pubblico impiego, anche al fine di ovviare agli inconvenienti già segnalati dalla V Commissione del Senato; tale inserimento potrebbe avvenire in tempi rapidi se si utilizzassero le conclusioni cui è pervenuta recentemente l'Aran, che, a seguito di un mandato esplorativo svolto su incarico del dipartimento della funzione pubblica, ha registrato il più ampio consenso delle organizzazioni sindacali sull'inserimento nel comparto della ricerca tramite l'emanazione di un decreto specifico per l'Anpa, in aggiunta a quello vigente sulla composizione dei comparti. Su tale soluzione si è espressa favorevolmente anche la presidenza dell'Anpa, preoccupata dalla precarietà in cui è costretta l'agenzia e il suo personale dalla data di istituzione;

come intenda sollecitare gli uffici della funzione pubblica, dell'Aran e della

dirigenza dell'Anpa al fine di portare finalmente a compimento, per quanto di competenza, quegli adempimenti che potranno garantire il buon funzionamento del nuovo ente, quali l'adozione di una pianta organica (su cui il dipartimento ha concesso una evitabile deroga rispetto a quanto sanzionato dall'ultima finanziaria) e l'inquadramento del personale.

(4-11731)

BOCCHINO. - *Ai Ministri delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

la Guardia di finanza ha posto sotto controllo l'importazione e l'esportazione di beni e servizi con la Repubblica di San Marino, attuando un pattugliamento mobile sulle principali vie di accesso tra i due Paesi;

con apposito monitoraggio si vuole evidenziare la nota triangolazione di beni e servizi, sviluppata in forma sempre crescente tra Italia e San Marino con il fine illecito di evadere tasse ed imposte -:

se il suddetto pattugliamento sia stato disposto per almeno tre mesi, come riporta la stampa locale, e se, dopo la prima settimana di controllo, sia stata rilevata una sensibile diminuzione di scambio merci tra Italia e San Marino e viceversa;

se sia previsto di dar vita alla creazione di un ufficio doganale *ad hoc* posto al confine, sollevando l'ufficio Iva di Pesaro dagli attuali controlli, in verità poco significativi in quanto fatti esclusivamente sui documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, con scarse possibilità di controlli incrociati;

se sia previsto che vengano eseguiti monitoraggi sulle operazioni delle banche sammarinesi, in particolare per quanto riguarda lo sconto di assegni post-datati a soggetti italiani, che consentono di evitare l'emissione di cambiali ed il pagamento dei fissati bollati;

se sia previsto l'ampliamento dei controlli da parte della vigilanza della Banca

d'Italia sulle operazioni estero su estero che le banche sammarinesi farebbero, in contrasto con gli accordi vigenti;

se sia previsto che siano eseguiti accertamenti in merito ai seicento circuiti telefonici che collegano la centrale della sammarinese Intelcom rispettivamente alle centrali internazionali della Telecom Italia disposte in Roma, Milano e Palermo ed ai nodi della Tele Media International, società controllata dalla Telecom Italia, notoriamente priva di autorizzazione a svolgere qualsiasi tipo di servizio in voce da parte del ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

se le triangolazioni di traffico svolte sui collegamenti della Telecom e della Tele Media International con la sammarinese Intelcom, non configurino un'evasione di tasse ed imposte italiane, come ad esempio accade per la tassa terminale sulle chiamate telefoniche entranti, per un valore complessivo di alcune decine di miliardi all'anno, che si sommano ad una diminuzione del fatturato della concessionaria pubblica per alcune centinaia di miliardi all'anno;

se altre società del gruppo Stet-Telecom Italia effettuino triangolazioni di beni e di servizi attraverso società anonime sammarinesi, in particolare con la Cotes SA e la G5 SA, entrambe presenti nel pacchetto azionario della Intelcom con il quindici per cento delle quote. (4-11732)

DE CESARIS e PISTONE. - *Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la Consap ha posto in vendita frazionata le unità immobiliari dei civici 25, 27, 29 e 31 di via Campari, in località Taver-nole, a Como;

nel maggio del 1996, con una lettera consegnata a mano dalla società Gabetti di Como, la Consap ha informato i conduttori di immobili sulla volontà di vendere frazionatamente;

successivamente sono avvenuti contatti verbali attraverso i quali la Gabetti, sempre verbalmente, ha proposto l'acquisto dell'unità immobiliare e ne ha precisato il costo;

nell'ottobre del 1996 gli inquilini hanno scritto alla Consap, confermando l'interesse all'acquisto e presentando una controfferta economica; a questa lettera non è seguita alcuna risposta;

nel novembre del 1996 da parte della Consap i conduttori hanno ricevuto l'atto di comunicazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 392 del 1978, con il quale si specificavano il prezzo e le condizioni di pagamento;

nel dicembre del 1996 è stata emanata la legge n. 662 che al comma 109 dell'articolo 3, prevede uno « sconto » del trenta per cento sul valore dell'immobile libero e la possibilità per il conduttore di richiedere la determinazione del valore all'ufficio tecnico erariale;

nel gennaio del 1997 prima della scadenza dei termini di prelazione i conduttori hanno scritto alla Consap, ribadendo l'interesse all'acquisto e richiedendo l'applicazione integrale di quanto previsto dal citato comma 109 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

a tale lettera dei conduttori non è seguita alcuna risposta scritta da parte della Consap;

nel giugno del 1997 la società Gabetti di Como ha contattato di nuovo i conduttori e sempre verbalmente ha proposto nuovi prezzi di vendita inferiori alla precedente offerta del 12,5 per cento solo su appartamento e cantina, lasciando invariato il costo del *garage*;

la Gabetti, inoltre ha affermato che i nuovi prezzi di vendita erano stati definiti abbattendo del trenta per cento il valore degli immobili valutati dalla Consap secondo una stima dell'Ute, mentre l'Ute ha dichiarato ai conduttori di non aver mai fatto alcuna stima o perizia sull'immobile di via Campari a Como;

la Gabetti nelle ultime settimane sta facendo sottoscrivere agli inquilini, quasi tutti anziani, che non intendono acquistare per il prezzo troppo esoso e fuori mercato, una lettera di rinuncia alla prelazione;

la Gabetti di Como si sta comportando con un *modus operandi* persecutorio e intimidatorio nei confronti di tutti gli inquilini, prospettando vendite a terzi o affermando avere già molti ipotetici acquirenti che premono;

un atteggiamento di grave chiusura hanno avuto sia la Gabetti che la Consap nei confronti del sindacato « unione inquilini » al quale molti inquilini aderiscono, che legittimamente chiede l'applicazione integrale dei criteri e delle tutele previste dal comma 109 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 —;

quali azioni intendano intraprendere nei confronti della Consap e attraverso di essa nei confronti della Gabetti di Como affinché siano garantiti agli inquilini integralmente i seguenti diritti: il diritto di prelazione; il diritto a richiedere all'Ute la stima sul valore dell'immobile di via Campari a Como; la garanzia del rinnovo del contratto alla scadenza di quello vigente in caso di non accettazione delle condizioni di vendita, così come previsto dal comma 109 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

se siano a conoscenza del fatto che la Gabetti di Como sta esercitando pressioni indebite nei confronti degli inquilini.

(4-11733)

TOSOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il sistema dei trasporti e le modalità di spostamento delle persone sul territorio nazionale stanno cambiando. Si registra un incremento sensibilissimo nell'uso dell'aereo;

molte strutture aeroportuali nazionali, il caso più rilevante è quello di Malpensa 2000, stanno procedendo a potenziamenti e ad adeguamenti strutturali ed infrastrutturali importanti, anche in vista del Giubileo;

bisogna considerare, oltre la crisi che ha attanagliato negli ultimi cinque anni il settore produttivo legato all'edilizia ed ai lavori sull'assetto del territorio, soprattutto la scarsa qualità della vita di chi è residente in aree limitrofe i sedimi aeroportuali;

questi cittadini, sfavoriti da una legislazione che poco si preoccupa, nella sostanza, di salvaguardarli da fenomeni come l'inquinamento atmosferico e acustico prodotto dagli aerei, sono vittime di un sistema che li penalizza massicciamente non tutelandoli;

nessuna forma di intervento sul disagio dei residenti nelle aree limitrofe alle aerostazioni nazionali è stata mai posta in essere, contrariamente a quanto avviene nei paesi civili della Unione europea, sotto forma di « ammortizzatori sociali » —:

se il Governo intenda predisporre un atto con il quale gli enti pubblici e privati e gli operatori economici, commerciali, industriali e artigianali che operano in aree contigue o all'interno delle aerostazioni sul territorio nazionale, si impegnino a riservare, a parità di requisiti, titoli o qualifiche, una quota pari almeno al cinquanta per cento dei posti di lavoro derivati in forma diretta o indiretta da qualsiasi genere di intervento strutturale o commerciale nell'area della stessa aerostazione, preferenzialmente ai cittadini residenti almeno da un anno nei comuni limitrofi al sedime aeroportuale. (4-11734)

AMATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere premesso che:

alla dipendente Claudia Contrafatto, per le sue capacità (licenza liceale classica, attestato di programmatrice Honeywell,

terminalista, pratica di videoscrittura) è stato fatto frequentare il corso « UPC », *condicio sine qua non* per accedere agli sportelli « upizzati »;

la predetta si è distinta per il suo impegno tanto che la filiale dell'ente Poste di Catania, al rientro ad Agrigento, inviava una nota di merito per la dipendente Contrafatto;

la filiale dell'ente Poste di Agrigento la faceva rientrare alla sua assegnazione primitiva (che era stata sempre sulla carta in quanto mai richiesta), obbligandola e quindi mortificandola a scaricare i camion, mentre ben quattro istanze di applicazione agli sportelli non ricevevano risposta alcuna;

se risulti che presso gli sportelli Upe di Agrigento e provincia il 40 per cento del personale applicato non ha mai frequentato il corso che li avrebbe abilitati a tali mansioni e quindi con discarico di grave responsabilità economica da parte dell'ente Poste in caso di rapina, in quanto l'assicurazione non riconoscerebbe il danno, considerato che alle casse è applicato personale non autorizzato;

se non ritenga oltremodo scorretto e scriteriato il modo di agire di questa filiale, che tiene fuori dagli sportelli una dipendente che ha tutti i titoli per potervi accedere in maniera « limpida », anche in considerazione che l'ente Poste ha speso milioni per valorizzare la professionalità dei propri dipendenti facendo frequentare, ai più meritevoli corsi-aggiornamento *ad hoc*;

se non ritenga di intervenire presso la direzione di Agrigento, visto che fra nove dipendenti dalla stessa *ex* qualifica di coadiutore, ben otto (esclusa la dipendente Contrafatto) sono tutti applicati agli uffici Upe e soltanto la dipendente di cui sopra viene inviata ad altro mortificante lavoro, « sapendo bene » che tutte le altre non hanno titolo per stare agli sportelli, « abusando » quindi del loro ufficio;

se intenda intervenire al fine di evitare inopportune ed odiose discriminazioni

e se considera tale atto di iattanza conciliabile con la filosofia meritocratica che dovrebbe improntare il nuovo corso della pubblica amministrazione (vedasi la « legge Bassanini »), regola fruttuosamente praticata in nazioni meno ricche di « diritto millenario » e più rispettose del diritto di qualità. (4-11735)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

in data 25 febbraio 1997 il sottoscritto interrogante presentava atto di sindacato ispettivo n. 4-07799 del seguente letterale tenore: « Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa — premesso che — la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, collegata alla finanziaria ed entrata in vigore il 1° gennaio 1997, all'articolo 1, comma 110, ha sancito, con effetto immediato, il diritto del militare ad espletare il servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti aventi sede nel luogo di residenza e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da esso; la normativa ha radicalmente modificato il precedente regime giuridico (articolo 1, comma 4, legge 24 dicembre 1986, n. 958) che, viceversa, si limitava a prevedere che l'amministrazione della difesa avrebbe dovuto agevolare "la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati"; è evidente che la novella legislativa ha radicalmente limitato il potere dell'amministrazione della difesa di assegnazione della sede di servizio. Ad un potere ampiamente discrezionale previsto dall'abrogata normativa, finalizzato semplicemente a valutare l'opportunità di agevolare la prestazione del servizio in ambito regionale, si è sostituito un vero e proprio obbligo della pubblica amministrazione di assicurare al militare la prestazione del servizio di leva nel luogo più prossimo alla propria residenza e, comunque, non oltre i 100 chilometri; la norma rubricata, nel sancire il diritto del militare ad espletare il servizio di leva in località prossima al

comune di residenza, prescrive due sole ipotesi tassative di limitazione di tale diritto: *a)* l'incompatibilità con le direttive strategiche; *b)* le esigenze logistiche delle forze armate; risulta all'interrogante che, a partire dall'entrata in vigore della legge, l'amministrazione della difesa ha sistematicamente eluso tale norma, senza peraltro alcuna motivata giustificazione in ordine alle eventuali "incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle forze armate"; difatti ancora oggi, in vigenza della nuova normativa, non si è verificato alcun sostanziale diverso orientamento in ordine alle destinazioni assegnate ai militari di leva; pur in presenza di obiettive difficoltà logistiche, non può comunque, essere sistematicamente disatteso un diritto derivante dalla citata norma. Per conoscere: quali urgenti ed improrogabili iniziative l'amministrazione della difesa intenda adottare per garantire ai giovani militari di leva la fruizione del diritto di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 662 del 1996; se l'amministrazione della difesa non intenda provvedere in tal senso anche per i giovani già avviati alle armi, dopo il previsto periodo di addestramento »;

sono sempre più numerosi i militari di leva costretti ad impugnare innanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di assegnazione ad una sede distante oltre 100 chilometri dal luogo di residenza, per ottenere il riconoscimento del diritto sancito dall'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

risulta all'interrogante che, attraverso tali procedimenti amministrativi, non pochi sono i giovani militari di leva che ottengono il riconoscimento del citato diritto;

poiché è evidente che non tutti i giovani e le rispettive famiglie hanno i mezzi necessari per sostenere le spese relative ad un procedimento innanzi al giudice amministrativo, sostanzialmente il diritto in questione viene « acquistato » per una somma pari a tale spesa;

è assolutamente intollerabile, in uno Stato di diritto, che si debba « comprare »

un diritto riconosciuto dalla normativa vigente —:

se si ritenga legittimo continuare a tollerare tale situazione, ovvero se non si ritenga, al contrario, opportuna l'adozione di provvedimenti di carattere generale per il riconoscimento di tale diritto, compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle forze armate;

con quale sistema l'amministrazione della difesa provveda all'assegnazione dei pochi « fortunati » giovani militari di leva che riescono ad ottenere l'assegnazione presso la sede di residenza o, comunque, nel raggio di cento chilometri, mentre altri giovani nelle stesse condizioni sono costretti ad adire il giudice amministrativo per vedersi riconosciuto un preciso diritto stabilito dalla legge. (4-11736)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

notizie di stampa riportano che il Ministro dei lavori pubblici ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri un terzo elenco di opere da sottoporre alla cura « sblocca-cantieri »; tra questi è inserito quello relativo alla realizzazione di parcheggi interrati nell'università degli studi di Roma « La Sapienza », per un importo di trentasette miliardi di lire;

l'inizio dell'*iter* per la realizzazione dell'opera sopracitata risale al 1988;

l'università di Roma « La Sapienza » ha affidato in concessione la realizzazione dell'opera alla Italipark-Iri, successivamente Italimpa;

nel 1990 la gara è stata aggiudicata alla associazione temporanea d'impresa (Ati) Bonifati (capo gruppo) e Edilcoop, Sacea, Tiba, Leciref, Due Erre;

in una lettera di risposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel 1991 al rettore ed al Murst si dice testualmente: « Per quanto riguarda le

preoccupazioni espresse circa le eventuali responsabilità ricadenti sugli organi universitari per aver avviato impegni diretti alla realizzazione del progetto in questione, stante l'impossibilità di ottenere concretamente il relativo finanziamento, se ne prende atto non avendo questa amministrazione alcuna competenza in proposito »;

stranamente si è ottenuto un primo finanziamento, malgrado non vi fossero i presupposti di legge, nel gennaio del 1992, quando il Cipe ha assegnato un finanziamento ridotto da trentasei a venti miliardi;

non risulta che la competente procura della Repubblica, malgrado tale verbale, articoli di giornali, denunce sulla regolarità dell'appalto si sia mai attivata opportunamente;

risulta che la concessionaria Italimpa abbia riconsegnato i lavori nel dicembre 1994 e solo successivamente abbia richiesto un nuovo certificato antimafia per l'Ati, nel 1996 la prefettura, negandolo, ha informato di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese aggiudicatarie dei lavori; tale informativa è giunta stranamente qualche giorno prima dell'annullamento dell'intera gara da parte del Consiglio di Stato, che ha riscontrato come per ben due volte la commissione aggiudicatrice nominata dalla concessionaria abbia commesso errori tali da portare a far aggiudicare la gara sempre allo stesso raggruppamento d'impresе;

ad oggi il consiglio d'amministrazione dell'università non ha ancora approvato la nuova proposta di aggiudicazione della gara espletata dalla stessa concessionaria sulla base degli atti del 1989, e quindi prevedendo il mantenimento del gravoso regime della revisione prezzi;

lo stato di avanzamento dei lavori si trova in uno stadio da definire, quantomeno primordiale;

la legge n. 662 del 1996 (finanziaria per il 1997) prevede il decongestionamento

dei mega atenei e, di conseguenza, un'evidente riduzione del traffico nell'area dell'attuale sede dell'ateneo romano;

le condizioni di evidente ed assoluto disagio in cui versano le attività didattiche de « La Sapienza » necessitano di un importante impegno economico e compito istituzionale ed indifferibile dell'università è quello di realizzare strutture didattico-scientifiche, e non parcheggi;

risulta all'interrogante che il Cipe, per rifinanziare il progetto fino alla somma di trentasette miliardi, abbia attinto ad altro finanziamento Fio dello stesso ateneo, finalizzato alla realizzazione di importanti strutture didattico-scientifiche —:

in che modo si sia giunti, ad oggi, a determinare in trentasette miliardi il finanziamento complessivo per questa opera;

se sia a conoscenza del fatto che, risalendo la gara in oggetto al 1989, è prevista la norma della revisione prezzi, il progetto ormai è sicuramente vetusto e necessariamente richiederà pesanti interventi di modifiche progettuali e che quindi in nessun modo la cifra stanziata risulterà sufficiente a coprire i costi definitivi dell'opera che molto difficilmente potrà essere completata;

quali siano state le motivazioni che hanno portato ad inserire l'opera tra quelle da tentare di « bloccare » invece che tra quelle da annullare definitivamente, e non destinare i relativi finanziamenti alla realizzazione di nuove strutture per migliorare le attività didattiche e scientifiche degli studenti e docenti dell'università di Roma « La Sapienza » considerando che la realizzazione di parcheggi è compito delle amministrazioni comunali;

se non ritenga che quanto riportato in premessa imponga di intervenire perché sia definitivamente interrotto il rapporto di concessione tra università degli studi di Roma « La Sapienza » e la Italimpa.

(4-11737)

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

L'interpellanza Valensise n. 2-00604, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 1997, è stata successivamente sottoscritta dal deputato Aloï.

Apposizione di firme a interrogazioni.

L'interrogazione Galdelli n. 5-00087, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 18 giugno 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Innocenti.

L'interrogazione Pisapia n. 5-01642, pubblicato nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 18 febbraio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Innocenti.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 14 luglio 1997, a pagina X, seconda colonna, le righe quarantaquattresima e quarantacinquesima, sono sostituite dalle parole: « Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni ».